SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 57**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **14**:*

Ceramiche Girardi, società per azioni, in Palazzolo dello Stella: Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1986.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna - Bologna, ente di diritto pubblico: Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1987.

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:

Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 febbraio 1987.

Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1987.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1987.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario:

Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 febbraio 1987.

Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 29 gennaio 1987.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di gennaio 1987.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di febbraio 1987.

Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di febbraio 1987.

Obbligazioni fondiarie «13,50%, 13%, 12%, 11%, 10%» sorteggiate nel mese di gennaio 1987.

Obbligazioni fondiarie «Ind. F, 18%, 17,50%, 16,50%, 15,50%, 15%, 14,50%» sorteggiate nel mese di gennaio 1987.

Cassa di risparmio di Gorizia, sezione di credito fondiario, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:

Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 10 febbraio 1987.

Obbligazioni fondiarie e opere pubbliche sorteggiate il 29 gennaio 1987.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:

Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 febbraio 1987.

Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1987.

Sezione opere pubbliche:

Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1987.

Findue, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1987.

Belforte, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1987.

Sicula partenopea di navigazione, società per azioni, in Palermo: Rimborso di obbligazioni «8% - 1980/1989».

SO.GRA.RO. - Società grafica romana, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1986.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1987.

Banco di Sardegna, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 30 gennaio 1987.

Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano: Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1986, n. **1026.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 25, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto penale commerciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1987
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 396

87G0175

LEGGE 3 marzo 1987, n. **69.**

Disposizioni per la difesa della Marina mercantile italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 2 — nel rispetto degli impegni internazionalmente assunti dal nostro Paese e in particolare di quelli derivanti dal trattato istitutivo della Comunità economica europea e dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) — ha facoltà di adottare le seguenti misure:

a) limitare o vietare la partecipazione al trasporto marittimo originato dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti italiani alle compagnie di navigazione di quei Paesi che limitano la libertà di concorrenza nei traffici marittimi internazionali con misure quali riserve di traffico, concorrenza non commerciale, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali ed altre misure comunque idonee ad influire sulla scelta della bandiera e a determinare, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, una ripartizione o un controllo unilaterale dei trasporti marittimi. Analoghi provvedimenti possono essere adottati nei confronti delle compagnie di navigazione che, pur non appartenendo ai predetti Paesi, effettuano tuttavia il trasporto in virtù delle misure da questi adottate;

b) limitare la partecipazione al trasporto marittimo originato dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti italiani alle compagnie di navigazione straniere che pongono in atto misure idonee ad assicurarsi quote di traffico italiano, o di determinati tipi di traffico, da ritenere pregiudizievoli per gli interessi nazionali;

c) limitare la partecipazione al trasporto marittimo originato dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti italiani alle compagnie di navigazione appartenenti ai Paesi con i quali, per qualsiasi ragione, esiste consistente squilibrio tra la partecipazione della Marina mercantile italiana al trasporto marittimo originato dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti di quel Paese e la partecipazione di quella marina al traffico italiano.

Le misure di cui al precedente primo comma, agli stessi effetti e con la medesima procedura ivi indicata, possono inoltre essere prese qualora:

a) la loro adozione sia prevista da determinazioni di organismi internazionali di cui l'Italia sia parte;

b) le stesse siano contemplate da accordi internazionali di cui l'Italia sia parte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro della marina mercantile è istituita, presso il Ministero della marina mercantile, una commissione composta da:

a) tre rappresentanti del Ministero della marina mercantile;

b) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

c) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

g) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

h) quattro rappresentanti dell'armamento pubblico e privato designati dalle rispettive organizzazioni;

i) un rappresentante del Consiglio nazionale dei caricatori;

l) due esperti in materia tecnico-giuridica.

Per ciascuno dei rappresentanti è nominato un membro supplente.

La commissione è presieduta da uno dei membri di cui alle precedenti lettere da *a)* a *g)*, designato dal Ministro della marina mercantile con il decreto di cui al precedente primo comma.

La commissione può altresì avvalersi dell'opera di esperti di volta in volta convocati.

Per lo svolgimento dei suoi compiti la commissione si avvale di una segreteria tecnica composta da membri da nominarsi con decreto del Ministro della marina mercantile; la segreteria è coordinata da un funzionario della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile, con la qualifica non inferiore a primo dirigente, il quale esercita anche le funzioni di segretario della commissione.

Art. 3.

Alla commissione di cui al precedente articolo 2 sono affidati i seguenti compiti:

a) esaminare se nei traffici marittimi internazionali ricorrano le situazioni indicate nell'articolo 1, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)* con conseguenze pregiudizievoli per gli interessi nazionali;

b) individuare le misure più idonee a tutelare gli interessi marittimi nazionali. Tali misure, ove rivolte a fronteggiare le situazioni di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, devono essere individuate sulla base della reciprocità di trattamento;

c) proporre al Ministro della marina mercantile le concrete misure da adottare a difesa della Marina mercantile italiana;

d) fornire al Ministro della marina mercantile i pareri che le verranno richiesti in materia di politica marittima e di interventi per la difesa della Marina mercantile italiana.

Art. 4.

Il Ministro della marina mercantile è l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge, nonché per l'applicazione delle misure che in base alla stessa verranno adottate. Il Ministro, per tale ultimo aspetto, può avvalersi, previa intesa con le amministrazioni interessate, anche degli organi di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere vigore la legge 4 marzo 1963, n. 388, modificata dalla legge 8 aprile 1976, n. 215.

Resta tuttavia in vigore il regime delle autorizzazioni che sia stato già adottato ai sensi della menzionata normativa, fino a quando la situazione determinata dalle misure discriminatorie messe in atto dal Paese interessato non sia stata esaminata e ricondotta nell'ambito della disciplina di cui alla presente legge, ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 5, primo comma:

La legge n. 388/1963 recava: «Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2369):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (CARTA) l'11 dicembre 1984.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 23 gennaio 1985, con pareri delle commissioni I, III e VI.

Esaminato dalla X commissione il 20 febbraio 1985 e approvato il 10 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1438):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 25 luglio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato l'11 febbraio 1987.

87G0171

LEGGE 3 marzo 1987, n. 70.

Esclusione dei tabacchi lavorati dal regime dei prezzi previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica ai tabacchi lavorati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota al titolo e all'art. 1, comma 1;

Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 1986), prevede che «Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4016-*quater* stralcio dell'art. 8, comma 11, del disegno di legge n. 4016, deliberato dall'aula il 9 ottobre 1986):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 9 ottobre 1986.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 9 ottobre 1986, con pareri delle commissioni V e XII.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 22 ottobre 1986.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 9 dicembre 1986.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato l'11 dicembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 2091):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 20 gennaio 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 3 febbraio 1987 e approvato l'11 febbraio 1987.

87G0172

DECRETO-LEGGE 9 marzo 1987, n. 71.

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata e integrata dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, nonché dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare alcuni termini in materia di sanatoria delle opere abusive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere presentata fino al 31 marzo 1987 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 31 marzo 1987.

2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

3. Il termine per la denunzia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1987. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a lire duecentocinquantamila, di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. Per gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali, il termine è prorogato al 31 dicembre 1987

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 38

87G0179

DECRETO-LEGGE 9 marzo 1987, n. **72.**

Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dell'attività esecutiva dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di difesa del suolo ed in particolare nel settore delle opere idrauliche, allo scopo di evitare gravi situazioni di rischio per la pubblica incolumità;

Ritenuto che, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento di provvedimenti organici per la difesa del suolo, si è reso necessario ed urgente procedere alla utilizzazione dei fondi accantonati per interventi di assoluta priorità nel settore, anche al fine di non vanificare opere già attuate o in corso di attuazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di difesa del suolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.820 miliardi così ripartita:

a) lire 1.692 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1987, lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1988 e lire 1.222 miliardi per l'anno finanziario 1989, per interventi in materia di opere idrauliche;

b) lire 90 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire 40 miliardi per l'anno finanziario 1989, per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *c)*, della legge 7 marzo 1985, n. 99;

c) lire 1.038 miliardi, di cui lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1988 e lire 638 miliardi nell'anno finanziario 1989, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro competenza.

2. Lo stanziamento di cui alla lettera *a)* del comma 1 è utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica dei corsi d'acqua, per l'esecuzione di nuove opere già indicate di carattere prioritario in sede di formazione dei piani di bacino idrografico. Una quota non inferiore al 15 per cento del predetto stanziamento è utilizzata per la formazione ed il completamento di piani di bacino a carattere interregionale, per il potenziamento del servizio idrografico, mareografico e dighe, nonché per opere di manutenzione.

3. Le opere di competenza statale e regionale di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 sono realizzate sulla base di programmi formati tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) realizzazione di interventi, anche manutentori, finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti;

b) realizzazione di interventi nei bacini idrografici ove gli studi abbiano fornito indicazioni in ordine alla definitiva sistemazione idraulica.

4. Il programma relativo agli interventi di competenza statale è redatto dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le finalità ed i criteri di cui ai commi precedenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I programmi di cui al comma 3, nei quali siano previsti interventi finalizzati ad assicurare l'incolumità della popolazione ed a prevenire danni incombenti, sono comunicati al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

6. Lo stanziamento di cui alla lettera *c)* del comma 1 è ripartito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei programmi adottati dalle stesse e nel rispetto delle finalità e dei criteri indicati nei commi precedenti.

7. I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi necessari per la redazione della predetta relazione.

Art. 2.

1. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore di 100.000 mc, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acque di competenza statale.

2. Resta di competenza statale l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

Art. 3.

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze organizzative e funzionali dei servizi idrografico, mareografico, dighe e sismico, nonché del Magistrato alle acque di Venezia, del magistrato per il Po di Parma, delle sezioni idrauliche dei provveditorati alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la variazione in aumento nei limiti di 386 unità alle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici di cui all'allegata tabella *A*.

2. Alla copertura dei nuovi posti portati in aumento dal presente decreto si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 190 del 18 agosto 1986.

Art. 4.

1 All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1987, a lire 900 miliardi per l'anno 1988 e a lire 1.900 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «difesa del suolo».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 del presente decreto, valutato in lire 7.800 milioni per l'anno 1987, in lire 8.200 milioni per l'anno 1988 e in lire 8.400 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Potenziamento di servizi del Ministero dei lavori pubblici».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Restano ferme, nell'applicazione del presente decreto, le disposizioni della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e, segnatamente, quelle di cui all'articolo 2 ai fini del concerto ed all'articolo 6 ai fini dell'impatto ambientale.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

DE LORENZO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 39

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 3)

VARIAZIONE IN AUMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (SERVIZI IDROGRAFICO, MAREOGRAFICO, DIGHE, SISMICO, MAGISTRATO DELLE ACQUE DI VENEZIA, MAGISTRATO PER IL PO DI PARMA E SEZIONI IDRAULICHE DEI PROVVEDITORATI ALLE OPERE PUBBLICHE).

Livello	Totale			
Livello VII	104	di cui	40	collaboratori amministrativi
			50	ingegneri
			4	architetti
			10	geologi
Livello VI	232	di cui	150	assistenti tecnici
			42	assistenti amministrativi
			40	ragionieri
Livello IV	50			coadiutori
	386			

87G0180

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 1987.

Istituzione dell'ufficio per l'informatica e la telematica presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerata la necessità di assicurare:

la gestione e lo sviluppo del sistema informativo e di documentazione automatica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il collegamento con i corrispondenti sistemi delle camere, delle amministrazioni dello Stato e di altri organismi pubblici e privati;

la predisposizione di basi informative automatizzate sull'attività dell'esecutivo per la verifica e il coordinamento delle iniziative;

il coordinamento dei processi di introduzione dell'informatica presso i dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle conseguenti attività di acquisizione di apparecchiature e sistemi;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito l'ufficio per l'informatica e la telematica.

L'ufficio:

a) provvede, in base all'analisi delle necessità di automazione dei processi gestionali o di documentazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla gestione ed allo sviluppo del sistema informatico centrale;

b) provvede, in base alla medesima analisi, alla gestione ed allo sviluppo della rete telematica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per suo tramite, al collegamento dei dipartimenti e degli uffici al proprio sistema centrale e ai sistemi informatici esterni;

c) svolge, in collaborazione con i dipartimenti e gli uffici, attività di analisi e progettazione dei sistemi informatici periferici, utilizzati sia esclusivamente in sede locale sia in connessione col sistema informatico centrale e con la rete telematica;

d) analizza la necessità di informatica documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e vi provvede sia attraverso il collegamento a banche dati esterne, che tramite la costituzione di banche dati interne in collaborazione con i dipartimenti e gli uffici interessati;

e) gestisce un proprio centro di documentazione automatica al servizio di tutti i dipartimenti e gli uffici; promuove la costituzione di analoghi centri presso i dipartimenti e gli uffici collegati alla rete telematica; cura la formazione nel settore, anche coordinando la partecipazione a corsi esterni;

f) svolge attività di analisi documentale per la costituzione, in collaborazione con i dipartimenti e gli uffici interessati, delle banche dati interne sia di interesse locale che centrale;

g) riceve da tutti i dipartimenti e gli uffici della Presidenza, ai fini del coordinamento interno, i progetti e le richieste di informatizzazione, per la costituzione di sistemi sia locali che periferici;

h) inquadra ed armonizza le richieste nel contesto del sistema informatico centrale, dei sistemi esterni, della rete telematica e dei sistemi locali, valutandone la fattibilità tecnico-economica;

i) promuove, in base alle richieste ed alle valutazioni predette, la fornitura di tutti i sistemi e le apparecchiature necessarie.

Art. 2.

Alla direzione dell'ufficio viene designato un funzionario del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma delle disposizioni vigenti.

Il responsabile dell'ufficio ordina le attività in servizi a seconda delle necessità operative; alle attività di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) provvede un servizio di sistemi informativi; alle attività di cui ai punti *d*), *e*) ed *f*) provvede un servizio di informatica documentale; alle attività di cui ai punti *g*), *h*) e *i*) provvede un servizio di coordinamento informatico.

Il responsabile dell'ufficio promuove, inoltre, la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro per l'analisi delle problematiche relative alle competenze di cui all'art. 1.

L'ufficio per l'informatica e la telematica si avvale di personale del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di esperti scelti tra persone particolarmente qualificate, anche estranee alla pubblica amministrazione, a norma delle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1987

Il Presidente: CRAXI

87A2047

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 12 febbraio 1987, n. 73.

Modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986, recante modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760;

Rilevato che il citato decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, non è stato convertito in legge nei termini costituzionali;

Considerato che, per effetto della decadenza del decreto-legge n. 760, hanno perso efficacia anche le disposizioni contenute nel proprio decreto 2 dicembre 1986;

Ravvisata la necessità di reiterare le modalità di attuazione degli interventi previsti nell'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Decreta:

Art. 1.

1. Le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nei lotti di cui all'allegato elenco (allegato *A*), per le quali sia presentata la relativa domanda entro e non oltre il 31 marzo 1987, possono essere ammesse a contributi pari al 75% della spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dello stabilimento, nonché di quella per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, in misura comunque non superiore al 40% degli investimenti fissi ammessi a contributo.

2. Sono prioritariamente ammissibili a contributo le iniziative industriali di cui ai punti I e II che seguono:

I) Le iniziative per interventi nei settori o comparti di seguito elencati:

a) costruzione di sistemi per il controllo di processi industriali (345.3);

b) costruzione di componenti elettronici (345.4), compresa elettronica digitale e dispositivi e prodotti elettronici;

c) produzione di apparati, macchine, apparecchi e strumenti elettronici, di telecomunicazioni e affini (non da classificazione ISTAT);

d) costruzione e riparazione di aereonavi (364), comprese altre produzioni aereospaziali;

e) riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche ed elastomeri (non da classificazione ISTAT);

f) impianti per la produzione di software per il mercato;

g) robotica avanzata (non da classificazione ISTAT);

h) produzione di fibre ottiche (non da classificazione ISTAT);

i) prodotti innovativi ad elevate prestazioni fisicomeccaniche; plastiche ingegneristiche; compositi avanzati; materiali per l'elettronica e ceramiche fini (non da classificazione ISTAT);

l) intermedi, ausiliari ed additivi di chimica fine per l'industria (non da classificazione ISTAT);

m) attività che impiegano la biotecnologia nel processo produttivo (non da classificazione ISTAT);

n) impianti fissi e mobili di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali dal fondo marino (non da classificazione ISTAT);

II) le iniziative promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

3. Il contributo concedibile non può superare in ogni caso l'importo massimo di 24 miliardi di lire.

4. Le iniziative di cui sopra, se proposte dalla stessa impresa o da imprese dello stesso gruppo o comunque collegate con rilevanti partecipazioni, non possono essere oggetto di separati provvedimenti di contributo, quando gli stabilimenti abbiano collegamenti impiantistici, siano ubicati nella medesima area industriale e quando le loro produzioni, affini, non siano autonomamente collocabili sul mercato.

5. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni od incentivi finanziari riferiti agli stessi investimenti.

Art. 2.

1. È considerata spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dello stabilimento, e può quindi essere oggetto di contributo, quella relativa a:

a) il costo del lotto;

b) la costruzione di edifici e di locali destinati alla produzione, al deposito delle materie prime e semilavorati, allo stoccaggio dei prodotti in misura adeguata al ciclo di lavorazione ed all'attività dello stabilimento;

c) la costruzione di edifici e locali destinati ad uffici, ad alloggi per tecnici e custodi, a locali sociali od altri servizi utili in relazione al particolare tipo ed all'ubicazione dell'impianto;

d) la realizzazione di tutte le opere murarie ed impiantistiche accessorie, tecnicamente giustificate in relazione al tipo ed alla ubicazione dell'impianto (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti, ecc.);

e) la realizzazione di eventuali impianti antinquinamento prescritti per il ciclo produttivo;

f) l'acquisto ed il montaggio degli impianti e delle macchine, comprese quelle mobili o di ufficio, stabilmente destinate all'impianto delle attrezzature e dotazioni.

2. Le spese per l'acquisto di macchine usate sono escluse dal contributo; sono altresì escluse dal contributo anche le quote delle spese di cui ai paragrafi *c*) e *d*), che eccedono il quarto della spesa di cui al paragrafo *b*).

3. La spesa per gli acquisti e montaggi di cui al paragrafo *f*), dovrà essere pari almeno al 50% del totale delle spese di cui ai paragrafi *b*), *c*) e *d*).

4. La spesa di cui al paragrafo *a*) potrà essere ammessa al contributo nel limite del 5% del costo totale dello stabilimento.

5. Eventuali deroghe a tali limiti e rapporti possono essere consentite dal Ministro per particolari settori o tipi di iniziative.

Art. 3.

Il contributo è concesso dal Ministro, previa istruttoria tecnico-economico-finanziaria svolta da uno degli istituti di credito industriale.

Art. 4.

1. La domanda di contributo e la richiesta di assegnazione del suolo devono essere presentate al Ministro contestualmente.

2. La domanda di contributo deve essere redatta sull'apposito formulario (allegato *B*), la documentazione occorrente per la istruttoria (allegato *C*) deve essere invitata, in uno con la domanda, al Ministro.

3. La domanda e la documentazione devono essere prodotte in triplice copia.

4. La domanda di contributo prende data dal giorno di presentazione.

5. Sono invalide le domande di contributo:

a) prive della completa documentazione di cui all'elenco (allegato *C*) al presente decreto;

b) prive di alcuno degli elementi formali di cui all'allegato *B* al presente decreto.

Art. 5.

1. Il contributo è concesso sulla base della spesa prevista e ritenuta funzionalmente necessaria per la realizzazione dell'iniziativa, osservando le limitazioni ed i rapporti di cui al precedente art. 2; il contributo è arrotondato al milione, per difetto se la frazione è inferiore a 500.000 lire e per eccesso se superiore.

2. Il contributo non è cedibile né pignorabile e può essere riscosso esclusivamente dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa, salva espressa deroga del Ministro.

3. Con successivo provvedimento sarà fissato il termine entro il quale l'investimento dovrà essere iniziato e completato, il tempo per la realizzazione dell'intero impianto industriale e sarà, altresì, assegnato il lotto per l'intervento.

4. Il contributo non viene integrato se, a consuntivo, la spesa ammissibile sostenuta dall'impresa risulta superiore a quella inizialmente prevista; ove invece risulti inferiore, il contributo viene ridotto al 75% della spesa ammissibile effettuata.

Art. 6.

1. Con il disciplinare di concessione si provvederà a regolamentare le modalità di corresponsione del contributo, il collaudo e quant'altro necessario.

Art. 7.

1. La concessione edilizia per la realizzazione delle opere che ne sono soggette, si intende rilasciata se, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, non è motivatamente negata.

2. Il comune competente può richiedere, per una sola volta, la integrazione della documentazione o chiarimenti, accordando a tal fine un termine di quindici giorni; in tal caso il termine di cui al punto che precede è prorogato di venti giorni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 12 febbraio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

ALLEGATO *A*

AREE INDUSTRIALI EX ART. 32 - LEGGE N. 219/81

REGIONE CAMPANIA

Superfici presumibilmente disponibili:

S. Mango	Ha	1,00
Calaggio	»	1,30
Porrara	»	1,60
Lioni - Nusco - S. Angelo	»	16,00
Conza	»	3,30
Morra	»	1,30
Calitri	»	15,50
Calabritto	»	7,00
Oliveto Citra	»	5,50
Contursi	»	2,60
Palomonte	»	17,00
Buccino	»	23,00
Totale	Ha	95,10

REGIONE BASILICATA

Superfici presumibilmente disponibili:

Nerico	Ha	3,70
Melfi	»	7,70
Vitalba	»	6,30
Baragiano	»	7,00
Balvano	»	3,00
Tito	»	1,00
Isca Pantanelle	»	8,90
Viggiano	»	5,00
Totale . . .	Ha	42,60

ALLEGATO *B*

MODULO DI DOMANDA
PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
(ai sensi dell'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8)

La ditta deve rispondere in modo chiaro ed esauriente a tutte le domande contenute nel presente modulo; ove non siano sufficienti gli spazi riservati alle risposte, potranno essere inseriti fogli supplementari.

Il modulo e la documentazione necessaria per l'istruttoria (allegato *C*) dovranno essere inviati al Ministro in triplice copia.

La domanda si riterrà valida solo alla presentazione dei documenti di cui all'«allegato *C*».

On.le Ministro delegato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge n. 219/81 - Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA

La ditta ....
con sede ....
via .... telefono ....

chiede

il contributo in conto capitale per le spese di seguito descritte previste in L. ....
di cui per scorte L. ....
relative alla costruzione di uno stabilimento per la produzione..........

stabilimento che la richiedente prevede (preferenzialmente) di ubicare nell'area di..........

La ditta, sotto la propria responsabilità, dichiara di:

a) non essere / essere proprietaria di altri stabilimenti industriali (1):

b) non avere / avere ottenuto o chiesto, per il programma di investimenti oggetto della presente domanda, altre agevolazioni od incentivi finanziari (2):

c) non avere / avere chiesto né essa, né altre imprese comunque ad essa collegate contributi per altri investimenti, a norma dell'art. 32 della legge n. 219/81 e sue modificazioni (3):

---

(1) In caso affermativo occorre specificare l'ubicazione e le principali caratteristiche tecnico-economiche degli altri stabilimenti.

(2) In caso affermativo specificare le agevolazioni richieste od ottenute e le loro caratteristiche principali.

(3) In caso affermativo specificare a nome di quali imprese, per quali investimenti, dove si e chiesto siano localizzati.

I - *Notizie sulla richiedente:*

a) Per le imprese già costituite:

Forma giuridica e data di costituzione:
iscritta alla CCIAA di.......... al n.......... del registro;
iscritta al tribunale di.......... al n.......... del registro;
iscritta all'INPS - settore industria..........
posizione n. ....

Oggetto dell'attività:
....
....

Composizione della ditta (1):
....
....

(per le società) capitale sociale lire..........
di cui versate lire..........

Legali rappresentanti:
....
....

b) Per le imprese da costituirsi:

Norme dei promotori e quote di partecipazione previste:
....
....

Forma giuridica, sede e capitale previsti:
....
....

---

(1) Per le ditte individuali e le società di fatto occorre indicare le generalità e il domicilio dei titolari; per le società regolarmente costituite, non quotate in borsa, le generalità e il domicilio dei soci, nonché la ripartizione fra i soci delle quote o delle azioni.

II - *Cenni sull'iniziativa:*

A) Precedente attività della ditta e/o dei promotori e presupposti tecnici, economici e finanziari che giustificano l'iniziativa (cfr. anche relazione di cui al punto 1) dell'allegato *C*):
....
....

B) Descrizione sintetica del programma:

localizzazione preferenziale dello stabilimento..........;
estremi della richiesta di assegnazione del suolo..........;
principali produzioni e capacità produttiva annua:
....
....

mercati di collocamento: regionale ....%; nazionale ....%; estero ....%;

ciclo tecnologico (precisare se innovativo allegando, in tal caso, sintetica descrizione):
..........;
..........;

eventuali stagionalità delle lavorazioni (precisare periodo e durata):
..........;
..........;

turni giornalieri previsti:
..........;
..........;

fabbisogni:
idrico .... mc/anno;
energia elettrica.......... kWA installati;
metano.......... mc/anno;
altri combustibili (specificare):.......... quantità/anno;
Sip .... n. linee;
telex .... n. linee;

esigenza di eliminazione di residui inquinanti delle lavorazioni:
....
....

III - *Investimenti del programma*:

A) Costo previsto, al netto di IVA, in milioni e un decimale (per i costi relativi all'acquisizione ed alla sistemazione del suolo, nonché per le opere di fondazione e quelle accessorie, fornire indicazioni di massima, con riserva di precisarle nella fase conclusiva dell'individuazione e della assegnazione provvisoria del suolo):

suolo (mq ....) L. ....

opere edili:

1) edifici e locali destinati alla produzione, al deposito delle materie prime, allo stoccaggio dei prodotti:
(mq ....)
(mc ....) L. ....

2) edifici e locali destinati ad uffici, ad alloggi per tecnici e custodi, a locali sociali od altri servizi:
(mq ....)
(mc ....) » ....

3) opere murarie ed impiantistiche accessorie (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti,
....) » .... L. ....

impianto antinquinamento . . . . L. ....

impianti, macchine (comprese quelle mobili o di ufficio), attrezzature, arredi e dotazioni. . . . . L. ....

progettazione, direzione lavori e collaudi. . L. ....

varie ed imprevisti e variazioni di costo fino alla realizzazione dello stabilimento. . . . . L. ....

totale investimenti fissi ammissibili al contributo. . . . . L. ....

scorte ammissibili al contributo *(a)* . . . . L. ....

investimenti totali ammissibili al contributo L. ....

macchinari, impianti, attrezzature ecc. usati e altri investimenti non ammissibili al contributo. . L. ....

quota eventuale di scorte non ammissibili al contributo . . . . L. ....

investimenti totali . . . . L. ....

N.B. — Compilare dettagliatamente anche allegati 1*a*, 1*b* e 2.

(a) Scorte di materie prime e semilavorati adeguate al ciclo produttivo e comunque nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi ammissibili al contributo.

B) Tempi di realizzazione:

data di previsto inizio del programma ....;
data di prevista ultimazione del programma..........................;
data prevista per l'entrata in produzione dell'impianto..........

C) Giustificazione dei costi di investimento indicati:

la stima per le opere murarie è stata compiuta da ....
....;

la stima per le macchine e gli impianti deriva da ....
....;

esse tengono conto dei prezzi correnti alla data del..............
....;

le variazioni di costo nel corso della realizzazione sono state stimate come segue:
....
....

D) Giustificazione delle occorrenze per scorte indicate:

....;
....;
....

IV - *Dati su produzioni, occupazione, capitale di esercizio (a regime)* (cifre in L./milioni):

Principali materie prime semilavorati, materie ausiliarie	Provenienza	Previsioni di fabbisogno annuo	Prezzi	Costi totali
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

Principali produzioni annue	% della capacità produttiva	Quantità	Prezzi	Costi totali
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

Occupazione	Numero previsto	Costo unitario annuo (medio)	Costo totale
Dirigenti	....	....	....
Impiegati.	....	....	....
Operai (1)	....	....	....
Apprendisti (2)	....	....	....
....			
Totale . . .	....	....	....

(1) Di cui stagionali n. .... per n. ....giornate annue.
Turni giornalieri previsti a regime n. .... per giorni lavorativi n. ....
(2) Di cui stagionali n. .... per n. .... giornate annue.

Capitale di esercizio occorrente:

Componenti	Per giorni
Materie prime . . . . L.	....
Semilavorati . . . . L.	....
Finiti . . . . L.	....
Circolante . . . . L.	....

V - *Conto economico di previsione* (cifre in L./milioni):

Voci del conto economico	In fase di avviamento	A regime (anno: ....)
1) Ricavi netti per vendite (distinti per prodotti):		
	L.	L. ....
	L.	L. ....
	L.	L. ....
2) Altri proventi	L.	L. ....
3) Totale ricavi e altri proventi (1+2)	L.	L. ....
4) Costi dei prodotti venduti:		
materie prime	L.	L. ....
materie ausiliarie	L.	L. ....
spese accessorie d'acquisto	L.	L. ....
energia motrice e combustibili. . .	L.	L. ....
costo del personale addetto alla produzione	L.	L. ....
manutenzione e riparazioni	L.	L. ....
costi vari industriali.	L.	L. ....
ammortamenti	L.	L. ....
	L.	L. ....
Totale costi (4) . . .	L.	L. ....
5) Reddito lordo sulle vendite (3-4)	L.	L. ....
6) Spese generali:		
commerciali	L.	L. ....
amministrative (di cui L. .... per personale non addetto alla produzione)	L.	L. ....
7) Reddito lordo d'esercizio (5-6) . .	L.	L. ....
8) Oneri finanziari	L.	L. ....
9) Oneri tributari.	L.	L. ....
10) Reddito netto d'esercizio (7-8-9) .	L.	L. ....

VI - *Piano finanziario predisposto per la copertura degli investimenti previsti dall'iniziativa e del capitale di esercizio* (1).

1) Fabbisogno:

per immobilizzi tecnici ammissibili al contributo L. ....

per scorte ammissibili al contributo (2). . . . . . L. ....

per immobilizzi tecnici non ammissibili al contributo. . . . . L. ....

per scorte di prodotti finiti e quota (eventuale) delle scorte di materie e semilavorati, non ammissibili al contributo . . . . L. ....

per circolante. . . . . L. ....

altre occorrenze (precisare):

L. ....

L. ....

L. ....

Totale . . . L. ....

(1) Per le imprese già operanti il piano finanziario deve essere redatto sulla base dell'ultimo bilancio (per le società di capitale) o della situazione patrimoniale esibita (per le ditte individuabili e le società di persone).

(2) Scorte di materie prime e semilavorati adeguate al ciclo produttivo e comunque nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi ammissibili al contributo.

2) Fonti di copertura:

contributo richiesto . . . . L. ....

apporti di capitale. . . . . L. ....

disponibilità nette aziendali (per le imprese operanti) L. ....

altre possibili fonti finanziarie (precisare):

.... L. ....

.... L. ....

.... L. ....

Totale . . . L. ....

La sottoscritta ditta dichiara che le notizie fornite e i dati denunziati corrispondono al vero assumendone ogni responsabilità.

Prende inoltre atto che il Ministro può disporre le indagini tecniche ed amministrative che riterranno opportune e si impegna a collaborarvi pienamente.

La ditta assume infine impegno di comunicare tempestivamente ogni modificazione che dovesse intervenire:

nelle spese e/o nel programma quali risultano dal presente modulo e dalla documentazione progettuale allegata;

nella propria compagine sociale, denominazione o rappresentanza legale.

(Data e firma del legale rappresentante)

....

ALLEGATO 1*a*

2.13 *Parametri tecnici e urbanistici adottati*

Ditta:..

		Valori prescritti	Valori di progetto
Superficie fondiaria	Sf. mq		
Superficie coperta	Sc. mq		
Superficie utile coperta	Su. mq		
Volume	V. mc		
Indice di copertura	$Ic. = \frac{Sc.}{Sf.}$	0,2‹Ic.‹0,5	Ic. =
Indice di utilizzazione fondiaria	$Uf. = \frac{Su.}{Sf.}$		Uf. =
Indice di fabbricabilità fondiaria	$If. = \frac{V.}{Sf.}$		If. =
Parcheggi privati entro i confini proprietà		15mq/add.	mq/add.
Distacco minimo degli edifici industriali dal confine adiacente la viabilità consortile		8,00 m	m
Idem c.s. per cabine elettriche per ‹3.00 m		cons. ‹8,00 m	m
Numero massimo piani f.t.		3	

Ciclo produttivo ore:...

Numero addetti:..

Superficie per addetto:..

Superficie a verde per addetto:...

Fabbisogni energetici: Fabbisogni materie prime a regime:

- Idrico:........................... :..
- Elettrico:....................... :..
- Metano:......................... :..

Prodotto:................................ Volume di produzione a regime:

ALLEGATO 1*b*

Progetto da contributo

	Superfici	Volume mc	Investimento previsto ml
	Sup. mq		
Cap. 1 - Terreno			
Cap. 2 - Edificio industriale:	Sup. mq	Vol. mc	
- Produzione			
- Centrali tecnologiche			
- Magazzini			
- Altri (specificare)			
Sommano			
Cap. 3 - Uffici e servizi sociali:	Sup. mq	Vol. mc	
- Uffici			
- Alloggi			
- Servizi sociali (mensa, spogliatoi, aule sindacali)			
Sommano			
Cap. 4 - Sistemazioni esterne:			
- Piazzali e pavimentazioni (mq)			
- Aree a verde (mq)			
- Recinzioni (ml)			
- Rete illuminazione esterna (ml)			
- Rete fognante acque nere (ml)			
- Rete fognante acque meteoriche (ml)			
- Rete idrica (potabile) (ml)			
- Rete idrica (industriale) (ml)			
- Rete metano (ml)			
- Rete SIP (ml)			
- Cabina ENEL (mc)			
- Cabina SNAM (mc)			
- Altri (specificare)			
Sommano			
Cap. 5 - Impianto antinquinamento			
Cap. 6 - Macchinari			
Cap. 7 - Progettazione D.L. ecc.			
Cap. 8 - Varie ed imprevisti e variazioni costi			
Cap. 9 - Altri investimenti fissi non ammissibili a contributo			
Cap. 10 - Scorte			
Totale investimento . . .			

ALLEGATO 2

Descrizione dei macchinari

Elenco analitico dei macchinari	Casa costruttrice	Modello	Potenzialità	Costo stimato Lire

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
(ai sensi dell'art. 8, punti 1 e 2, del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8)

1) Relazione tecnico-economico-finanziaria volta ad integrare, illustrando le caratteristiche del programma di investimento, la situazione del settore e le sue prospettive, il prodotto ed il mercato di sbocco, la struttura e la competitività del prodotto stesso, nonché la esperienza dei promotori ed i mezzi a loro disposizione per la realizzazione. Per gli investimenti fino a 40 miliardi e per processi o prodotti «tradizionali» la relazione potrà trascurare la illustrazione della struttura e della competitività del processo e del prodotto.

2) (per le imprese di nuova costituzione). Situazioni patrimoniali a data recente dei soci, debitamente sottoscritte e/o ultimi due bilanci delle società azioniste, in copia legale e completi delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, nonché delle delibere assembleari.

3) (per le imprese da tempo costituite ed operanti). Bilanci in copia legale relativi agli ultimi due esercizi completi delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, nonché delle delibere assembleari; oppure, per le ditte individuali e le società di persone, situazioni patrimoniali a data recente, con i relativi conti economici consuntivi, nonché copia della dichiarazione dei redditi (mod. 740 e 740/a; mod. 750, ecc.) relativa agli ultimi due esercizi.

4) (per le società di fatto). Copia della denuncia all'ufficio del registro con gli estremi della registrazione.

5) (per le società regolarmente costituite). Atto costitutivo e relativo statuto; certificato di «vigenza» del tribunale competente, completo dei nomi e dei poteri degli amministratori e dei sindaci; nonché estratto legale dal libro dei soci (per le società non quotate in borsa).

6) Domanda di localizzazione e assegnazione dell'area su cui sorgerà lo stabilimento avanzata al Ministro delegato.

7) Planimetria generale dalla quale risultino delineate la dimensione e la configurazione del suolo occorrente ed in cui siano specificate le superfici coperte per edifici destinati alla produzione, ad uffici, a magazzini, a servizi sociali o ad altri usi, nonché le superfici da sistemare a strade e piazzali e quelle che fosse eventualmente opportuno mantenere disponibili. Dovranno essere, inoltre, indicate le opere infrastrutturali esterne allo stabilimento eventualmente occorrenti (raccordi stradali e ferroviari, allacciamenti ad acquedotti e fognature, scavo di pozzi e relative opere di convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di trasformazione, allacciamenti a metanodotti, ecc.).

8) Piante dei singoli piani di ciascun fabbricato, sezioni e prospetti.

9) Descrizione delle opere necessarie alla realizzazione di impianti antinquinamento, corredata dal relativo progetto.

10) Elenco analitico dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature con l'indicazione delle caratteristiche principali, della casa costruttrice e dei costi relativi.
Si rammenta che la spesa per l'acquisto di macchinari usati non è ammissibile alle agevolazioni; essa va però ugualmente indicata ai fini della determinazione degli investimenti fissi complessivi.

11) Dichiarazione resa da uno o più tecnici, scelti dall'operatore ed iscritti negli albi professionali, dalla quale risulti che l'importo delle spese previste per la realizzazione dell'iniziativa, distinte nei singoli capitoli di seguito esposti, motivando, per ciascuno, le ragioni delle scelte progettuali ed impiantistiche compiute e la congruità della spesa indicata:

suolo (mq ....);

opere edili:

a) edifici e locali destinati alla produzione, al deposito delle materie prime, allo stoccaggio dei prodotti (mq ....); (mc ....);

b) edifici e locali destinati ad uffici, ad alloggi per tecnici e custodi, a locali sociali od altri scopi (mq ....); (mc ....);

c) opere murarie ed impiantistiche accessorie (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti, ecc);

impianto antinquinamento;

impianti, macchine (comprese quelle mobili o di ufficio), attrezzature, arredi e dotazioni, stabilmente destinate all'impianto;

progettazione e direzione lavori e collaudi;

varie e imprevisti e variazioni di costo fino alla realizzazione dello stabilimento;

macchinari, impianti, attrezzature, usati e altri investimenti non ammissibili al contributo.

La dichiarazione potrà contenere indicazioni di massima circa i costi relativi all'acquisizione del suolo, nonché a quelli relativi a fondazioni ed opere accessorie, con riserva di precisarle nalla fase conclusiva della individuazione e dell'assegnazione provvisoria del suolo.

12) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante (o dei promotori) dell'impresa, attestante che non sono stati chiesti, né ottenuti per lo stesso programma di investimento, altri incentivi od agevolazioni finanziarie.

Avvertenza.

I documenti indicati ai punti da 7) a 11) potranno essere integrati e modificati, ove occorra, nella fase conclusiva della individuazione e della assegnazione provvisoria del suolo.

Si prevede che saranno normalmente richiesti (può quindi essere opportuno esibirli con i documenti di cui innanzi) i seguenti documenti od elementi:

a) certificato di iscrizione alla competente CCIAA;

b) estratto di mappa del suolo su cui si prevede la costruzione dell'impianto;

c) (per le imprese di nuova costruzione), allegati esplicativi delle singole voci delle situazioni patrimoniali e/o dei bilanci di cui al punto 2);

d) (per le imprese da tempo costituite), allegati esplicativi delle singole voci dei bilanci e/o situazioni di cui al punto 3);

87G0159

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986), **coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 1987, n. 50** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987), **recante: «Proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438 (a), modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700 (a), prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 45 (a), i termini da questa ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1987, fatta eccezione del termine relativo all'esenzione dall'imposta locale sui redditi, applicabile nella provincia di Gorizia fino al 31 dicembre 1995 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 26 (b).

1-bis. *Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700 (c), è sostituito dal seguente:*

«Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1° gennaio 1986. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente. La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata».

2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in 5 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede, quanto a lire 4 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga e disciplina del regime agevolativo per la zona di Gorizia» e, quanto a lire 1 miliardo, a carico del fondo di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*a*) La legge n. 1438/1948 reca l'istituzione della zona franca del territorio della provincia di Gorizia compreso tra il confine politico ed i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cotonificio Triestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo.

L'art. 1 di detta legge prevedeva che il predetto territorio fosse considerato, fino al 31 dicembre 1957, fuori della linea doganale e costituito in zona franca. Il termine del 31 dicembre 1957 è stato successivamente prorogato dalle seguenti disposizioni alla data a fianco delle stesse indicate:

art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226: fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4;

art. 1 del D.L 5 dicembre 1966, n. 1036, come modificato dalla legge di conversione 2 febbraio 1967, n. 7: fino al 31 dicembre 1973;

art. 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 846: fino al 31 dicembre 1974;

articolo unico della legge 21 dicembre 1974, n. 693: fino al 31 dicembre 1975;

art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 700: fino al 31 dicembre 1985, con le modifiche di cui agli articoli seguenti [v. anche nota (*c*)];

art. 5 del D.L 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 57 del 10 marzo 1986): fino al 31 dicembre 1986;

art. 1 del presente decreto: fino al 31 dicembre 1987, fatta eccezione del termine relativo all'esenzione dall'imposta locale sui redditi [v. successiva nota (*b*)].

(*b*) La legge n. 26/1986 reca: «Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e di Gorizia». Il comma 3 dell'art. 2 di detta legge prevede che: «Nella provincia di Gorizia si applica sino al 31 dicembre 1995 l'esenzione dall'imposta locale sui redditi prevista nell'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700».

L'art. 4 della legge n. 700/1975 è così formulato:

«Art. 4. — I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 [v. nota (*a*)], entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti».

(*c*) Per il testo dell'art. 3 della legge n. 700/1975, recante modifiche alla legge n. 1438/1948, si veda in calce al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (c) all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 700/1975, come modificato dal comma 1-*bis* dell'art. 1 del presente decreto:

«Art. 3. — La tabella *A*. allegata alla presente legge, comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonché della popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge [territorio limitrofo alla zona franca].

E ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 11 della tabella *A* annessa alla presente legge.

La tabella *B*, allegata alla presente legge, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1° gennaio 1986. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente. La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata.

Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge, previsto dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è svolto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata da tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da sei rappresentanti del comune di Gorizia, di cui due della minoranza, da due rappresentanti del comune di Savogna di Isonzo, di cui uno della minoranza».

Si ritiene utile trascrivere anche le tabelle *A* e *B* allegate alla stessa legge, richiamate nell'art. 3 soprariportato:

«TABELLA *A*

N. progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Bestiame bovino (resa 50 per cento) e/o carni macellate fresche, anche refrigerate e congelate	Tonn.	2.000
2	Burro e grassi alimentari	Tonn.	750
3	Olii alimentari	Tonn.	800
4	Caffè	Tonn.	650
5	Zucchero	Tonn.	2.500
6	Birra di produzione nazionale	Hl	10.000
7	Birra di produzione estera	Hl	1.500
8	Pesce preparato e comunque conservato	Tonn.	500
9	Funghi	Tonn.	1
10	Legumi secchi	Tonn.	50
11	Distillati da canna e da cereali	Ha	1.000
12	Legname per costruzione e lavoro	Mc	3.000
13	Benzina	Tonn.	15.000
14	Gasolio	Tonn.	12.000
15	Lubrificanti	Tonn.	500
16	Mais	Tonn.	1.500
17	Farina di soja	Tonn.	150
18	Farina di pesce	Tonn.	150

TABELLA *B*

N. progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Zucchero	Tonn.	3.000
2	Cacao	Tonn.	300
3	Burro di cacao	Tonn.	100
4	Glucosio	Tonn.	1.000
5	Spiriti	Ha	4.000
6	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc., barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato	Tonn.	25.000
7	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato	Mc	25.000
8	Acqua ragia	Tonn.	110
9	Albumina	Tonn.	5
10	Coloranti chimici	Tonn.	45
11	Carta e cartoni	Tonn.	20.000
12	Olii combustibili per forni e caldaie, densi, semifluidi e fluidi	Tonn.	80.000
13	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto	Kg	2.000.000
14	Tessuti di cotone greggi	Kg	3.000.000
15	Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali non preparati per la vendita al minuto, in fiocco, greggi	Kg	250.000
16	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco, greggi	m	500.000
17	Bronzo e leghe varie	Tonn.	50»

87A2016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento di associazioni di produttori agricoli

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1986 è stata accertata la sussistenza nell'Unione nazionale di associazioni di produttori agricoli denominata «Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino - U.N.A. Lat.», dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dai regolamenti CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 31 luglio 1980.

Alla predetta Unione nazionale è riconosciuta, a norma dell'art. 7 della medesima legge n. 674/78, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1986 è stata accertata la sussistenza nell'Unione nazionale di associazioni di produttori agricoli denominata «C.N.O. - Consorzio nazionale degli olivicoltori», dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dai regolamenti CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 31 luglio 1980.

Alla predetta Unione è riconosciuta, a norma dell'art. 7 della medesima legge n. 674/78, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1986 è stata accertata la sussistenza nell'Unione nazionale di associazioni di produttori agricoli denominata «Unione nazionale fra le associazioni di produttori di olive - U.N.A.Pro.Ol.», dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dai regolamenti CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 31 luglio 1980.

Alla predetta Unione nazionale è riconosciuta, a norma dell'art. 7 della medesima legge n. 674/78, la personalità giuridica di diritto privato.

87A1897

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Guidonia Montecelio.

Con decreto ministeriale n. 14/4188 del 20 febbraio 1987 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Guidonia Montecelio (Roma), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.552.708.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.637.878.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte Pagliaretti Lelio e Di Pinto Marino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A1895

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1987 il dott. Antonino Piro, residente a Roma, via Padula n. 29, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Dardo cinematografica a r.l., con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 novembre 1984, in sostituzione del dottor Antonio Peruzza.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1987 il dott. Alberto Lauretti, nato ad Amaseno il 2 febbraio 1950 e residente a Latina, via Isonzo n. 48, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Tecnomedia consorzio cooperativo culturale, con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 febbraio 1985, in sostituzione del dott. Marco Venturini, che ha rinunciato all'incarico.

87A1859

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 474 Mod. 25-A. — Data: 24 settembre 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Ferrante Giuseppe, nato a Palermo il 20 aprile 1960. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A1242

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazione al decreto ministeriale 11 luglio 1985 istitutivo del comitato di alta consulenza tecnologica

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1987 è stato modificato l'art. 2 del decreto ministeriale n. MPC-ULO8418 dell'11 luglio 1985, riguardante la composizione del comitato di alta consulenza tecnologica, istituito presso il Dipartimento della protezione civile, con il compito di formulare proposte di utilizzazione dei sistemi tecnologici, informativi, telematici ed impiantistici, nonché delle più moderne attrezzature e strumentazioni offerte dalla scienza e dalla ricerca.

87A1855

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per l'assunzione di sedici operai specializzati (prima categoria) e di cento operai qualificati (seconda categoria) nel ruolo organico del servizio escavazione porti.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2398;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 16 maggio 1984, n. 138;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato che le esigenze di servizio degli uffici del genio civile per le OO. MM. e dei cantieri-officine, dipendenti da questo Ministero, richiedono l'assunzione di sedici operai specializzati (prima categoria) e cento operai qualificati (seconda categoria) e che nel ruolo organico del servizio escavazione porti esistono i necessari posti vacanti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 agosto 1985 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire un concorso per la copertura dei suddetti posti;

Considerato che, date le attuali esigenze di servizio dei singoli uffici o cantieri-officine, tali posti devono essere fra questi suddivisi come indicato all'art. 1 del presente bando di concorso;

Ritenuto che ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della citata legge n. 218, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 30 della già citata legge n. 191, per il quale sono riservati ai candidati idonei militari volontari di leva cinque posti di seconda categoria;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami, mediante prova d'arte o esperimento pratico per sedici posti nel ruolo organico degli operai specializzati (prima categoria) e per cento posti nel ruolo organico degli operai qualificati (seconda categoria) del servizio escavazione porti, così ripartiti fra le sottoelencate sedi e per le categorie e qualifiche di mestiere a fianco di ciascuno indicate:

Personale imbarcato:

ufficio genio civile OO.MM. di Roma:

due posti di montatore motorista di precisione	prima categoria
dieci posti di marinaio attrezzista sedici posti di capo guardiano tre posti di montatore motorista	seconda categoria

ufficio genio civile OO.MM. di Napoli:

un posto di montatore motorista di precisione	prima categoria
tre posti di marinaio attrezzista dieci posti di capo guardiano quattro posti di montatore motorista tre posti di cuoco tre posti di gruista	seconda categoria

ufficio genio civile OO.MM. di Palermo:

un posto di capo macchinista natanti un posto di capo rimorchiatore un posto di elettricista circuitista elettrico specializzato	prima categoria
quattro posti di marinaio attrezzista quattro posti di capo guardiano un posto di elettricista circuitista elettrico un posto di montatore motorista due posti di gruista un posto di carpentiere in legno un posto di dragatore	seconda categoria

ufficio genio civile OO.MM. di Bari:

due posti di capo macchinista natanti un posto di capo rimorchiatore	prima categoria
quattro posti di marinaio attrezzista sei posti di capo guardiano due posti di montatore motorista due posti di cuoco due posti di dragatore	seconda categoria

ufficio genio civile OO.MM. di Cagliari:

tre posti di capo guardiano	seconda categoria

ufficio genio civile OO.MM. di Ancona:

cinque posti di marinaio attrezzista quattro posti di capo guardiano	seconda categoria

I candidati che intendono partecipare al presente concorso per le categorie di mestiere suindicate, dovranno essere tutti in possesso, ove prescritto dal codice di navigazione per la qualifica di mestiere per la quale si concorre, del libretto di navigazione, ovvero del foglio di iscrizione provvisorio nella gente di mare, o dell'estratto matricolare rilasciato dal Ministero della marina mercantile, dal quale risulti l'iscrizione alla gente di mare di prima categoria ad eccezione dei cuochi per i quali è sufficiente anche la seconda categoria.

Per i candidati che intendono concorrere per i posti di capo guardiano, è richiesto il possesso del libretto di navigazione ovvero del foglio di ricognizione dal quale risulti l'iscrizione alla gente di mare di prima categoria.

Per quanto riguarda le sottoelencate qualifiche di mestiere si fa presente che sono richiesti uno dei sottonotati titoli professionali previsti dagli articoli del codice di navigazione del pari, di seguito riportati:

capo rimorchiatore: capitano di lungo corso (art. 248); aspirante capitano di lungo corso (T.S.L. = 2.000 tonn.) (art. 250); padrone marittimo per il traffico (T.S.L. = 2.000 tonn., e quattro anni di imbarco come ufficiale) (art. 252);

capo macchinista natanti: capitano superiore di macchina (art. 265); capitano di macchina (art. 266); aspirante capitano di macchina (con quattro anni di navigazione di cui almeno sei mesi su piroscafi, sei mesi su motonavi ed un anno come ufficiale) (art. 267); meccanico navale di prima classe (purché dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina) (art. 270);

motorista: motorista abilitato (art. 273).

Personale addetto ai cantieri:

cantiere di Senigallia (Ancona):

un posto di maestro d'ascia. . . . un posto di maestro tracciatore di metalli . . . . un posto di maestro tracciatore navale.	prima categoria
due posti di capo guardiano . . . due posti di carpentiere in ferro . due posti di saldatore elettrico ed autogenista	seconda categoria

cantiere di Civitavecchia (Roma):

un posto di maestro d'ascia. . . . un posto di maestro tracciatore navale.	prima categoria

cantiere di Terracina (Roma):

un posto di maestro d'ascia. . . . un posto di maestro tracciatore navale.	prima categoria

Per concorrere alla qualifica di maestro d'ascia (prima categoria) i concorrenti dovranno essere in possesso del relativo attestato scolastico.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme che dovranno a pena di esclusione dal concorso essere indicate nella domanda.

C) Licenza elementare.

D) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

G) Non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti, indicando nel caso contrario le une e gli altri.

H) Non essere stato destituito o dispensato da un impiego o lavoro presso una pubblica amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego o dal lavoro ai sensi degli articoli 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I requisiti prescritti di cui all'art. 2 e quelli più specifici inerenti alle varie qualifiche di mestiere, di cui all'art. 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile fissato nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento del requisito della idoneità fisica, nonché della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e firmate dagli interessati (possibilmente dattiloscritte), dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV operai - Piazzale Porta Pia - 00100 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità:

1) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita ed eventualmente — a pena di esclusione dal concorso — i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione o all'esenzione del limite di età di cui al precedente art. 2);

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

6) il possesso del titolo di studio richiesto (licenza elementare) con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la categoria e la qualifica di mestiere nonché la sede di servizio per le quali intende concorrere;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di non essere stato destituito dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione;

11) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, la sede di servizio cui verrà destinato;

12) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il proprio recapito telefonico;

13) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, nonché dall'art. 31 della legge n. 191/1975 e dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I titoli che dano diritto a preferenza o precedenza per la nomina e i requisiti relativi all'elevazione del limite massimo di età, debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Art. 4.

Le domande dovranno essere redatte secondo lo schema esemplificativo allegato al presente decreto (allegato *A*).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande, entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

I candidati, le cui domande di partecipazione al concorso, perverranno dopo il termine di cui al primo comma del precedente articolo, o che non risultino compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti e di cui all'allegato schema, o che rechino la firma in calce non autenticata, o che siano prive del visto prescritto, verranno esclusi dal concorso.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Nella domanda dovrà essere specificata la categoria, la qualifica di mestiere e la sede per le quali il candidato intende concorrere.

Non saranno ritenute valide dall'amministrazione ai fini dell'ammissione al concorso, le domande contenenti l'indicazione di più qualifiche di mestiere.

Saranno formate distinte graduatorie di merito, con le modalità specificate al successivo art. 7, per i posti messi a concorso per le varie qualifiche di mestiere.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova d'arte o esperimento pratico attinente alla qualifica per la quale concorrono.

Le prove avranno luogo con le modalità fissate dalla commissione esaminatrice, nelle sedi e nei giorni che verranno stabiliti dalla predetta commissione e che saranno comunicati ai singoli candidati mediante apposito avviso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

La commissione stessa assegnerà ad ogni candidato, in base al risultato della prova, un voto fino a 10/10 e formerà, in conseguenza, una graduatoria di merito.

Non saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato meno di 6/10.

Ai fini della formazione della graduatoria i concorrenti dovranno inviare i documenti che comprovano il possesso dei titoli di preferenza e precedenza nella nomina compresi quelli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova d'esame.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito per ogni qualifica di mestiere, sara predisposta secondo le norme del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, della legge 31 maggio 1975, n. 191 e della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Le graduatorie di merito, distinte nell'ambito di ogni ruolo per qualifica di mestiere, saranno formate, secondo il punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7 e l'indicazione della sede espressa dal concorrente medesimo nella domanda.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nelle singole graduatorie formate come sopra specificato e nel limite dei posti messi a concorso.

Dall'approvazione di tali graduatorie verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ai fini e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Per sostenere la prova d'arte o l'esperimento pratico il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;

b) il libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

I concorrenti che intendono partecipare a posti a concorso per i quali è necessaria l'iscrizione nella gente di mare dovranno presentarsi muniti anche del libretto di navigazione o di foglio provvisorio di navigazione, ovvero di estratto matricolare rilasciato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

I vincitori chiamati in servizio, dovranno presentare all'ufficio presso cui saranno destinati ed entro trenta giorni dalla data di assunzione i seguenti documenti (in originale ovvero in copia su carta legale ed autenticata):

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno trasmettere il documento che dà diritto a tale beneficio qualora non lo abbiano già presentato in allegato alla domanda;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma del titolo di studio richiesto (licenza elementare) in originale o in copia su carta da bollo autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato delle mansioni proprie della qualifica di mestiere per la quale ha concorso, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dal servizio sanitario del comune di residenza; detto certificato medico deve anche contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate o, invalidi civili per servizio o del lavoro od assimilati il certificato medico dovrà essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e dovrà contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni di operaio dello Stato con particolare riguardo a quelle proprie della qualifica di mestiere per la quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati vincitori del concorso;

7) copia (o estratto) aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare) rilasciata dal sindaco.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarsi.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4), dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Art. 11.

Oltre alla documentazione di cui al precedente art. 10 i candidati vincitori, dovranno presentare ove prescritto dal codice di navigazione per la qualifica di mestiere per la quale hanno concorso libretto di navigazione, ovvero foglio di iscrizione provvisorio nella gente di mare, oppure estratto matricolare rilasciato dal Ministero della marina mercantile, dal quale risulti l'iscrizione alla gente di mare, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in originale o in copia in bollo autenticata, nonché, in originale o in copia in bollo autenticata il titolo professionale rilasciato dal Ministero della marina mercantile e di cui all'art. 1 del presente bando.

I candidati che siano risultati vincitori a posti di capo guardiano, dovranno presentare, in bollo o in copia in bollo autenticata, libretto di navigazione ovvero foglio di ricognizione dal quale risulti l'iscrizione alla gente di mare di prima categoria anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione IV

Art. 12

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui agli articoli 10 e 11 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del quarto livello retributivo iniziale per quanto riguarda gli operai di prima categoria, il terzo livello prima classe per gli operai di seconda categoria, stabiliti per gli operai di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

I candidati vincitori del concorso che non assumono servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Art. 13.

Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 5, comma 11, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nella citata legge 13 maggio 1975, n. 157 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1986
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 187

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici
Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione IV operai ROMA

Il sottoscritto nato a .... (provincia di........................) il..................residente in. (provincia di.......................) via.. n............. c.a.p................... chiede di essere ammesso al concorso per operai del ruolo S.E.P. categoria qualifica di mestiere. sede.. bandito con il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 57 del 10 marzo 1987.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limite di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del titolo di studio di licenza elementare conseguito presso la scuola. in data

e) di essere iscritto nella matricola della gente di mare di categoria;

f) di essere in possesso del seguente titolo professionale richiesto dall'art. 1 del bando di concorso per la categoria e la qualifica di mestiere per la quale concorre.

g) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente. (4);

h) gli eventuali servizi prestati presso amministrazioni pubbliche e la loro durata, oppure: di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione e permanervi per almeno cinque anni;

m) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza (6).

Data,

Firma (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: via. n.
comune. provincia c.a.p.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il..... .... di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva, di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) Se in possesso indicare quali.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

87A1819

Concorso per l'assunzione di dodici operai specializzati (prima categoria) e di quattordici operai qualificati (seconda categoria) nel ruolo organico dei servizi generali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2398;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 16 maggio 1984, n. 138;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato che le esigenze di servizio degli uffici di questa amministrazione, richiedono l'assunzione di dodici operai specializzati (prima categoria) e quattordici operai qualificati (seconda categoria) e che nel ruolo organico dei servizi generali esistono i necessari posti vacanti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 agosto 1985, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire un concorso per la copertura dei suddetti posti;

Ritenuto che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati ad assunzioni dirette di appartenenti alle categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto che ai sensi dell'art. 30 della già citata legge n. 191, non è possibile riservare alcuna unità ai candidati idonei militari volontari di leva;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami, mediante prova d'arte o esperimento pratico per dodici posti nel ruolo organico degli operai specializzati (prima categoria) e per quattordici posti nel ruolo organico degli operai qualificati (seconda categoria) degli addetti ai servizi generali, così ripartiti fra le sottoelencate categorie e qualifiche di mestiere:

Prima categoria:

montatore motorista di precisione	posti	2
aggiustatore meccanico di precisione	»	3
lucidista provetto di disegni e lucidi di precisione	»	7

Seconda categoria:

guardiano capo.	posti	14

I concorrenti che intendono partecipare al presente concorso per la qualifica di capo guardiano dovranno essere in possesso della patente di guida di categoria *B* o superiore.

I vincitori del concorso verranno assegnati presso i dipendenti uffici di questa amministrazione a seconda delle necessità esistenti all'atto dell'assunzione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme che dovranno a pena di esclusione dal concorso essere indicate nella domanda.

C) Licenza elementare.

D) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

G) Non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti, indicando nel caso contrario le une e gli altri.

H) Non essere stato destituito o dispensato da un impiego o lavoro presso una pubblica amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego o dal lavoro ai sensi degli articoli 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I requisiti prescritti di cui all'art. 2 e quelli più specifici inerenti alle varie qualifiche di mestiere, di cui all'art. 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile fissato nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento del requisito della idoneità fisica, nonché della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e firmate dagli interessati (possibilmente dattiloscritte), dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV operai - Piazzale Porta Pia - 00100 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità:

1) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita ed eventualmente — a pena di esclusione dal concorso — i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione o all'esenzione del limite di età di cui al precedente art. 2);

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

6) il possesso del titolo di studio richiesto (licenza elementare) con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la categoria e la qualifica di mestiere per le quali intende concorrere;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di non essere stato destituito dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione;

11) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, la sede di servizio cui verrà destinato;

12) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il proprio recapito telefonico;

13) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, nonché dall'art. 31 della legge n. 191/1975 e dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I titoli che danno diritto a preferenza o precedenza per la nomina e i requisiti relativi all'elevazione del limite massimo di età, debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Art. 4.

Le domande dovranno essere redatte secondo lo schema esemplificativo allegato al presente decreto (allegato *A*).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande, entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

I candidati, le cui domande di partecipazione al concorso, perverranno dopo il termine di cui al primo comma del precedente articolo, o che non risultino compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti e di cui all'allegato schema, o che rechino la firma in calce non autenticata, o che siano prive del visto prescritto, verranno esclusi dal concorso.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Nella domanda dovrà essere specificata la categoria, la qualifica di mestiere per i quali il candidato intende concorrere.

Non saranno ritenute valide dall'amministrazione ai fini dell'ammissione al concorso, le domande contenenti l'indicazione di più qualifiche di mestiere.

Saranno formate distinte graduatorie di merito, con le modalità specificate al successivo art. 7, per i posti messi a concorso per le varie qualifiche di mestiere.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova d'arte o esperimento pratico attinente alla qualifica per la quale concorrono.

Le prove avranno luogo con le modalità fissate dalla commissione esaminatrice, nelle sedi e nei giorni che verranno stabiliti dalla predetta commissione e che saranno comunicati ai singoli candidati mediante apposito avviso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

La commissione stessa assegnerà ad ogni candidato, in base al risultato della prova, un voto fino a 10/10 e formerà, in conseguenza, una graduatoria di merito.

Non saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato meno di 6/10.

Ai fini della formazione della graduatoria i concorrenti dovranno inviare i documenti che comprovano il possesso dei titoli di preferenza e precedenza nella nomina compresi quelli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova d'esame.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito per ogni qualifica di mestiere, sarà predisposta secondo le norme del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, della legge 31 maggio 1975, n. 191 e della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Le graduatorie di merito, distinte nell'ambito di ogni ruolo per qualifica di mestiere, saranno formate, secondo il punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nelle singole graduatorie formate come sopra specificato e nel limite dei posti messi a concorso.

Dall'approvazione di tali graduatorie verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ai fini e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Per sostenere la prova d'arte o l'esperimento pratico il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;

b) il libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 10.

I vincitori chiamati in servizio, dovranno presentare all'ufficio presso cui saranno destinati ed entro trenta giorni dalla data di assunzione i seguenti documenti (in originale ovvero in copia su carta legale ed autenticati):

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno trasmettere il documento che dà diritto a tale beneficio qualora non lo abbiano già presentato in allegato alla domanda;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma del titolo di studio richiesto (licenza elementare) in originale o in copia su carta da bollo autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato delle mansioni proprie della qualifica di mestiere per la quale ha concorso, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dal servizio sanitario del comune di residenza; detto certificato medico deve anche contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate o, invalidi civili per servizio o del lavoro od assimilati il certificato medico dovrà essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e dovrà contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni di operaio dello Stato con particolare riguardo a quelle proprie della qualifica di mestiere per la quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati vincitori del concorso;

7) copia (o estratto) aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare) rilasciata dal sindaco.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarsi.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4), dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Art. 11.

Oltre alla documentazione di cui al precedente art. 10 i candidati vincitori a posti di capo guardiano, dovranno produrre copia autenticata della patente di guida di categoria «B» o superiore.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione IV

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui agli articoli 10 e 11 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del quarto livello retributivo iniziale per quanto riguarda gli operai di prima categoria, il terzo livello prima classe per gli operai di seconda categoria, stabiliti per gli operai di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza, di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

I candidati vincitori del concorso che non assumono servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Art. 13.

Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 5, comma 11, della legge 13 maggio 1975, n. 157

Art. 14.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nella citata legge 13 maggio 1975, n. 157 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1986
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 188

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV operai - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso per operai del ruolo servizi generali qualifica di mestiere .... categoria .... bandito con il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1987.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limite di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè ....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del titolo di studio di licenza elementare conseguito presso la scuola .... in data ....;

e) di essere in possesso della patente di guida di categoria richiesta (4);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .... (5);

g) gli eventuali servizi prestati presso amministrazioni pubbliche e la loro durata, oppure: di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione e permanervi per almeno cinque anni;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza (7).

Data, ...

Firma .... (8)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: via .... n. .... comune .... provincia ....; c.a.p. .... recapito telefonico ....

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare la categoria di patente di guida di cui si è in possesso.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il .... di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva, di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) Se in possesso indicare quali ....

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

87A1820

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trenta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato alle ragionerie regionali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 25 febbraio 1987, pubblica il decreto ministeriale 15 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 277, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a trenta posti, elevati a trentasei, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato alle ragionerie regionali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1986.

87A1969

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dott. Rossi Marco, nato a Lecce il 13 marzo 1929, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Rossi Marco, nato a Lecce il 13 marzo 1929, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso le unità sanitarie locali a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 2 aprile 1986 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A1730

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con il quale furono indetti gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, per l'anno 1975;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia;

Vista la sentenza n. 209 del 2 dicembre 1986 con la quale il tribunale amministrativo regionale del Veneto ha accolto il ricorso proposto dal dott. Mondino Giorgio avverso il provvedimento di esclusione dall'esame di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975;

Preso atto che il dott. Mondino Giorgio, a seguito di ordinanza del tribunale amministrativo regionale di sospensione del provvedimento di esclusione dall'esame predetto, ha partecipato all'esame stesso superandolo con il punteggio di 75/100;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta sentenza;

Decreta:

Il dott. Mondino Giorgio, nato a Mirano il 18 aprile 1944, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975, di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1977, con il punteggio di 75/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A1733

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di radiologia diagnostica, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti per la sessione relativa all'anno 1983 gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto di esclusione dall'esame di idoneità a primario di radiologia diagnostica in data 30 gennaio 1985;

Visto il ricorso proposto al tribunale amministrativo regionale per la Puglia avverso il provvedimento di esclusione dall'esame di idoneità a primario di radiologia diagnostica, sessione anno 1983 dal dott. Massari Bernardo;

Vista la sentenza n. 381/86 del 25 novembre 1986 con la quale il tribunale amministrativo per la Puglia ha accolto detto ricorso;

Considerato che il dott. Massari Bernardo, a seguito di ordinanza di sospensione del provvedimento di esclusione dal predetto esame, ha partecipato allo stesso in data 23 marzo 1985, superandolo con il punteggio di 75/100;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla precitata sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia;

Decreta:

Il candidato dott. Massari Bernardo nato a Brienza il 24 dicembre 1944 è inserito nel decreto di graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di radiologia diagnostica sessione anno 1983 con il punteggio di 75/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A1734

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti per la sessione relativa all'anno 1983 gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto di ammissione all'esame di idoneità a primario di chirurgia generale in data 9 ottobre 1984;

Visto il decreto di esclusione dall'esame di idoneità a primario di chirurgia generale in data 9 ottobre 1984;

Visto il ricorso proposto al tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso il provvedimento di esclusione dall'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1983 dal dott. Loriga Pietro;

Vista la sentenza n. 1808/86 del 5 novembre 1986 con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto detto ricorso;

Considerato che il dott. Loriga Pietro, a seguito di ordinanza di sospensione del provvedimento di esclusione dal predetto esame, ha partecipato allo stesso in data 9 novembre 1984, superandolo con il punteggio di 89/100;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla precitata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio;

Decreta:

Il candidato dott. Loriga Pietro, nato a Cagliari il 12 novembre 1946, è inserito nel decreto di graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia generale sessione anno 1983 con il punteggio di 89/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A1735

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di microbiologia, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di microbiologia, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 25 agosto 1986 e successive modifiche;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di microbiologia, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato		Punti	
Menozzi Mario, nato a Palermo il 20 marzo 1949	punti	97	su 100
Chiaradia Valeria, nata a Cordignano il 3 aprile 1951	»	96	»
Ghionni Antonio, nato a Napoli il 21 novembre 1939	»	96	»
Staffolani Paolo, nato a Camerino il 15 dicembre 1946	»	95	»
Vasapollo Ignazio, nato a Vibo Valentia il 28 agosto 1949	»	95	»
Anichini Mario, nato a Siena il 16 ottobre 1938	»	94	»
Rossi Andrea, nato a Milano il 2 febbraio 1942	»	93	»
Bozzetti Maria Rita, nata a Roma il 19 novembre 1947	»	92	»
Casolari Chiara, nata a Modena il 30 aprile 1947	»	92	»
Musiani Monica, nata a Bologna il 24 settembre 1951	»	91	»
Cipolla M. Elena, nata a L'Aquila il 5 dicembre 1940	»	90	»
Grande Rosa Anna, nata a Simeri Crichi il 21 settembre 1950	»	90	»
Benedetti Rita, nata a Roma il 19 marzo 1930	»	88	»
Sanapo Francesco, nato a Specchia il 13 agosto 1949	»	88	»
Franchi Bernardino, nato a Roma il 9 febbraio 1948	»	87	»
Piccinini Lia, nata a Modena il 16 ottobre 1950	»	87	»
Toni Marco, nato a Olbia il 2 gennaio 1945	»	87	»
Mottola Attilio, nato a Foggia il 22 agosto 1948	»	86	»
Vaiani Roberto, nato ad Azzano Decimo il 7 dicembre 1943	»	86	»
Aureli Giovanni, nato a Bologna il 13 ottobre 1940	»	85	»
Crotti Daniele, nato a Milano l'8 gennaio 1948	»	85	»
Innocenti Bruno, nato a Cerreto Guidi il 27 luglio 1939	»	85	»
Maini Paolo, nato a Ferrara il 19 febbraio 1943	»	85	»
Sanguedolce Elio Renato Tullio, nato a Foggia il 10 febbraio 1937	»	85	»
Bernieri Francesco, nato a S. Lazzaro (Parma) il 10 gennaio 1952	»	84	»
Coppola Chiara, nata a Monte di Procida il 21 agosto 1951	»	84	»
Pugina Paolo, nato a Rovigo il 26 dicembre 1942	»	84	»
Addamo Remo, nato a Spormaggiore il 10 febbraio 1945	punti	83	su 100
Nicoletti Pierluigi, nato a Follonica il 7 marzo 1943	»	83	»
Pedersoli Giuseppe, nato a Napoli il 1° gennaio 1929	»	83	»
Scagnelli Mariuccia, nata a Ponte dell'Olio il 16 marzo 1945	»	83	»
Tonati Rina, nata ad Armeno il 6 gennaio 1947	»	83	»
Bonasera Giovanni, nato a Palermo il 15 settembre 1948	»	82	»
Ciccarone Luciano, nato a Roma il 16 agosto 1947	»	82	»
Maiorana Vincenzo, nato a San Cataldo il 10 maggio 1945	»	82	»
Menni Vincenzo, nato Palermo il 26 agosto 1944	»	82	»
Querzoli Valentino, nato a Ferrara l'11 novembre 1946	»	82	»
Cuboni Ettore, nato a Milano il 26 settembre 1937	»	81	»
Cupido Mario, nato a Maratea il 18 gennaio 1949	»	81	»
Frisoni Maria Nadeyda, nata a S. Marino il 1° gennaio 1945	»	81	»
Rubattu Laura, nata a Sassari il 30 ottobre 1950	»	81	»
Spampinato Riccardo, nato a Catania il 30 gennaio 1943	»	81	»
Barracchia Alberto, nato a Barletta il 7 marzo 1950	»	80	»
Di Tullio Alessandra, nata a Roma il 18 settembre 1947	»	80	»
Pane Domenico, nato a Salerno il 28 settembre 1949	»	80	»
Perani Vincenza, nata a Vertova il 23 maggio 1951	»	80	»
Romano Francesco, nato a Napoli il 30 maggio 1941	»	80	»
Angori Paolo, nato a Castiglione del Lago il 6 novembre 1948	»	79	»
Aquino Luigi, nato a Montefredane, il 18 dicembre 1943	»	79	»
Di Stefano M. Antonietta, nata a Roma il 22 ottobre 1951	»	79	»
Cera Gennaro, nato a San Marco in Lamis il 23 settembre 1948	»	78	»
De Cesaris Sergio, nato a Palermo il 27 luglio 1946	»	78	»
Signorini Clara, nata a Brescia il 2 agosto 1939	»	78	»
Smeraglia Riccardo, nato a Napoli il 9 luglio 1950	»	78	»
Balducci Luigi, nato a Rimini il 19 settembre 1946	»	77	»
Iommi Luciano, nato a Zapala (Argentina) il 15 ottobre 1949	»	77	»
Galleri Costanza Maria, nata a Bologna il 15 aprile 1936	»	76	»
Tuzi Paola, nata a Roma il 30 ottobre 1944	»	76	»
Manzoni Giuseppe, nato a Sassari il 5 giugno 1928	»	75	»
Speziali Guido, nato a Brescia il 10 agosto 1944	»	72	»
Cerza Giuliana, nata a Roma il 6 ottobre 1943	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A2027

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di dietetica, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 25 luglio 1986;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di dietetica, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Angelici Feliciano, nato a Norcia il 3 agosto 1950 . . . . . punti 100 su 100
Maolo Gabriele, nato a Montelupone il 31 luglio 1950 . . . . . » 100 »
Domeniconi Daniela, nata a Torino il 30 agosto 1950 . . . . . » 87,50 »
Castelli Aurelio, nato a Borgonovo il 10 giugno 1952 . . . . . » 81,25 »
Lesi Carlo, nato a Bologna l'8 maggio 1947 . . . . . » 77,50 »
Zunino Paola, nata a Genova il 28 ottobre 1946 . . . . . » 77,50 »
Inzoli Sergio, nato a Soncino il 15 agosto 1946 . . . . . » 72,50 »
Pelloso Margherita, nata a Verona il 17 aprile 1949 . . . . . » 71,25 »
Iulia Antonio, nato ad Acri il 10 maggio 1939 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A1732

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembe 1986, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1986;

Accertato che al n. 17 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Luzzato Claudia, anzichè Luzzatto Claudia;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore di trascrizione;

Decreta:

Al n. 17 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1986, approvata con decreto ministeriale 7 novembre 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 1986, leggasi: Luzzatto Claudia anzichè Luzzato Claudia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A1731

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985 concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1983;

Accertato che al n. 790 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 18 gennaio 1939 anziché 18 gennaio 1938, relativa al dott. Moret Jurilli Enzo Francesco;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 790 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1983, approvata con decreto ministeriale 10 luglio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, leggasi 18 gennaio 1938 anzichè 18 gennaio 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A1736

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Concorso a sette posti di assistente amministrativo

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 ed in particolare la tabella *N*;

Vista la nota del Ministro della pubblica istruzione n. 3020 C/1 del 18 luglio 1984;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto l'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Considerato che, dei posti previsti dalla citata tabella *N*, sono disponibili sette posti di assistente amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di assistente amministrativo in prova nel ruolo del personale non docente dell'area funzionale amministrativo-contabile (sesta qualifica).

Di questi, numero due posti, ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, sono riservati al personale della qualifica immediatamente inferiore (operatore amministrativo - quinta qualifica) in servizio presso le università da almeno cinque anni senza demerito, ed in possesso di diploma di istruzione secondaria più diploma di qualifica professionale o attestati di qualifica rilasciati ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non superiore a 35 anni e non inferiore a 18 anni, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relative all'elevazione di tale limite;

c) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti e imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

d) di aver conseguito uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di secondo grado: maturità classica, scientifica magistrale, tecnica e professionale;

e) di non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) di aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

h) per i concorrenti di cui all'art. 1, secondo comma, sono richiesti, i requisiti dallo stesso articolo specificati.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera la esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire all'Università degli studi di Reggio Calabria - Ufficio personale non docente - Via dei Correttori n. 8 - 89127 Reggio Calabria, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con la indicazione, della qualifica ed anzianità relativamente ai servizi gia conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

n) impegno ad accettare la sede di servizio che l'amministrazione riterrà di dover assegnare per esigenze di funzionamento, ivi compresa la sede decentrata di Catanzaro;

o) i concorrenti interni destinatari della riserva di cui all'art. 1, dovranno dichiarare la propria qualifica, l'anzianità di servizio nella stessa, il titolo di studio posseduto.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che sono dipendenti statali o prestano servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto rettorale, successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. La stessa sarà costituita come previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo nella sede e nei giorni che verranno comunicati mediante raccomandata tassa a carico del destinatario ad ogni candidato ammesso al concorso almeno quindici giorni prima delle date fissate per lo svolgimento delle stesse. Essi consisteranno in due prove scritte vertenti su nozioni di diritto civile, nozioni di diritto amministrativo e/o costituzionale ed una prova orale sulle materie delle prove scritte, su nozioni di contabilità di Stato e sull'ordinamento delle università. Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato una votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido a norma di legge e provvisto di fotografia (carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto; tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale; fotografia recente applicata su carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio).

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei è formata con l'osservanza delle vigenti disposizioni ed è approvata con decreto rettorale. Il rettore, dopo l'approvazione delle relative graduatorie di merito, provvede, sotto condizione sospensiva del possesso da parte dei candidati dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

Art. 8.

Il provvedimento di nomina è immediatamente esecutivo, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, devono presentare a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di assunzione in servizio i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potra essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non sono stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva;

8) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopre altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, enti pubblici o aziende private, o fruisce di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo il candidato dovrà optare per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego (art. 12, lettera *g*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957), e deve essere rilasciata anche in caso negativo.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di presentazione.

Gli impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 6), ma dovranno esibire copia dello stato matricolare in carta legale e la dichiarazione di opzione.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo e sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del primo mese di servizio la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.

I vincitori del concorso o coloro i quali subentreranno a vincitori rinunciatari, decaduti o dimissionari, saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo del personale dell'area funzionale amministrativo-contabile (sesta qualifica) in qualità di assistente amministrativo, in prova, dell'Università degli studi di Reggio Calabria, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti, ed assegnati alla sede di servizio che l'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterrà di dover disporre in rapporto alle esigenze di funzionamento dell'Ateneo. A tal fine si precisa che l'Università degli studi di Reggio Calabria dispone di facoltà decentrate nella città di Catanzaro (facoltà di giurisprudenza e facoltà di medicina e chirurgia).

Dalla data di effettiva assunzione in servizio ai vincitori verrà attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 5.700.000 (qualifica sesta, classe iniziale), oltre agli assegni spettanti per legge.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorsi favorevolmente i quali l'impiegato consegue la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Reggio Calabria, addì 21 aprile 1986

Il rettore: QUISTELLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione di Catanzaro, addì 19 dicembre 1986
Registro n. 53 Università, foglio n. 381

ALLEGATO 1

All'Università degli studi di Reggio Calabria - Ufficio del personale non docente - Via dei Correttori, 8 - 89127 REGGIO CALABRIA

Il sottoscritto ...., nato a ...., (provincia di ....) il ...., e residente a .... via.................................... n. ...., c.a.p. .... (1) chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, a sette posti di assistente amministrativo in prova nel ruolo del personale non docente dell'area funzionale amministrativo-contabile (sesta qualifica), dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del seguente diploma di maturità .... conseguito in data .... presso...;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella posizione di ....;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo ....;

h) si impegna ad accettare la sede di servizio che l'amministrazione universitaria riterrà di dover assegnare;

i) di rivestire la qualifica di operatore amministrativo presso l'Università di..; dal ...., e pertanto di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del bando di concorso (3).

Data, ...

Firma ....
(Autenticazione della firma)

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne riportate.

(3) Tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai concorrenti interni.

87A1667

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la nota n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso il dipartimento di sociologia e di scienza politica della facoltà di scienze economiche e sociali di questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo restando il limite massimo di quarantacinque anni;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Commenda di Rende (Cosenza), redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire all'Università della Calabria entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 4.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *b*, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) il proprio domicilio o recapito, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà l'invalidità e, conseguentemente, la inaccoglibilità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli evenetuali titoli che il candidato intende presentare per la valutazione. Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documento rilasciato, in carta legale, dalle competenti autorità.

Art. 5.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione giudicatrice del concorso, ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed in una prova orale. Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso il dipartimento come da allegato programma.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta ed al colloquio saranno ammessi coloro che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso, l'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria per i dipendenti statali;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto che ai sensi della legge n. 444/85 costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, anche lo stato di disoccupazione non inferiore ai sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento, sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della preferenza, è di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore dell'Università della Calabria Ufficio concorsi Commenda di Rende (Cosenza).

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, collocando in ordine decrescente i candidati secondo il loro punteggio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei. Tale graduatoria ha immediata efficacia per l'ammissione in servizio del vincitore.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente bando risulti scoperto, per rinunzia o decadenza del vincitore, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria. La graduatoria generale di merito, quella del vincitore e quella degli idonei, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Si procederà altresì alla nomina degli idonei nell'ordine della graduatoria man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

La nomina degli idonei è effettuata sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

Art. 10.

Entro trenta giorni dalla presa di servizio il vincitore, pena di decadenza, sarà invitato a produrre i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'attto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (detto certificato deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario). Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso. Inoltre, nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o fruisca comunque di reddito di lavoro subordinato; in caso affermativo, il candidato dovrà optare per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato medico e la dichiarazione di opzione e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti.

Art. 11.

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazioni e modificazioni.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguirà la nomina con la qualifica di tecnico esecutivo in prova, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Trascorso il periodo di prova il tecnico esecutivo in prova sarà confermato in ruolo, previo giudizio favorevole dalla commissione prevista dall'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova sara protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

E esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti della regione Calabria per la registrazione.

Cosenza, addì 14 gennaio 1986

Il rettore: BUCCI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Catanzaro, addì 9 dicembre 1986
Registro n. 53 Università, foglio n. 188

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

Una prova attitudinale diretta ad accertare le capacità e la cultura generale del candidato relativamente al posto messo a concorso.

Prova pratica:

Una prova diretta ad accertare il grado di conoscenza e utilizzazione delle attrezzature in dotazione al dipartimento mediante l'uso delle macchine di ufficio (macchine da scrivere e macchine di calcolo).

Prova orale:

Un colloquio diretto ad accertare l'orientamento dei candidati in relazione alle attività da svolgere all'interno del dipartimento.

ALLEGATO 2

Al magnifico rettore dell'Università degli studi della Calabria - COMMENDA DI RENDE

Il sottoscritto.. (nome e cognome) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnico esecutivo presso il dipartimento di sociologia e di scienze politiche della facoltà di scienze economiche e sociali di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1987.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il...;

2) essere residente in ....(luogo e provincia) via .... n. ....;

3) ha diritto all'elevazione del limite di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (*a*)........................... ed allega il relativo documento;

4) essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

6) non aver mai riportato condanne penali (oppure indicare le condanne riportate);

7) non essere soggetto a procedimenti penali in corso (oppure indicare a quali procedimenti penali si è soggetti);

8) dipendere dal distretto militare di....................................... e di avere prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... (oppure indicare se esonerato, rinviato, ecc.);

9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico sugli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (detta dichiarazione va resa anche se il candidato non ha mai prestato attività lavorativa);

10) di essere disoccupato dal ....;

11) ha (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali e le cause di risoluzione);

12) essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso...................... nell'anno scolastico ....;

13) indirizzo presso il quale desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso, in.............................. (luogo e provincia) (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma ....
(Autenticata)

(*a*) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

87A1708

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a quattro posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 133, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di ingegneria siti in via E. Cuzzocrea, 48, Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 marzo 1987, ore 8,30;
seconda prova scritta: 28 marzo 1987, ore 8,30.

87A2056

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Concorso ad un posto di operatore tecnico.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di quinta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di operatore tecnico, presso l'istituto di lingue e letterature germaniche della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è del 40 per cento.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/78, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo, più diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti Via dei Vestini 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 9 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in due prove pratiche e attitudinali come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga una votazione di alemeno sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui a numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma, dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 13 settembre 1986

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di L'Aquila, addì 28 novembre 1986
Registro n. 3 Università, foglio n. 235

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti Via dei Vestini 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)* ....
(cognome e nome)

domiciliato in ....
(luogo e provincia)

c.a.p. .... via ....

chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di operatore tecnico presso l'istituto di lingue e letterature germaniche della facoltà di lingue e letterature straniere di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 57 del 10 marzo 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a
(luogo e provincia)
il ....

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di

presso. nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al............... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;

7) aver prestato/non aver prestato *(c)* i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Data,

Firma *(d)*

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) Cancellare la voce che non interessa.

(d) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Due prove pratiche e attitudinali:

Consistenti nella individuazione di irregolarità o guasti nel funzionamento di apparecchiature audiovisive, riparazioni in genere e con particolare riferimento alle attrezzature del laboratorio linguistico.

87A1668

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Concorso ad un posto di curatore

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, ed in particolare l'art. 17;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota ministeriale n. 5647, pos. C/1 del 20 agosto 1985, con la quale è stata autorizzata l'emissione del bando del concorso ad un posto di curatore (settima qualifica funzionale) presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università, sul posto resosi disponibile in seguito all'espletamento di precedente concorso a due posti di curatore, bandito con decreto rettorale 12 febbraio 1982, in cui è risultato un unico vincitore;

Accertata la vacanza del posto in questione;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore degli orti botanici universitari (settima qualifica funzionale), presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università.

I titoli di studio validi sono i seguenti:

diploma di laurea in scienze agrarie o scienze forestali;
diploma di laurea in scienze naturali;
diploma di laurea in scienze biologiche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti del titolo di studio indicato all'art. 1;

b) avere età non superiore ai 40 anni, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale che sia impiegato civile di ruolo dello Stato;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 2, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata), che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono essere indirizzate al rettore di questa Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la sua personale responsabilità:

a) il nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

l) il proprio domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessere intervenire successivamente;

m) i titoli di merito prodotti (autenticati ed in bollo).

I titoli preferenziali e di precedenza nella graduatoria non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formulazione della graduatoria di merito.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito le dichiarazioni di cui sopra.

L'omissione di una sola delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i).* ed *l),* determinerà l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che pervengono a questa Università dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Gli esami consistono in tre prove scritte vertenti su temi a carattere teorico o pratico delle discipline che interessano il museo ed in una prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese ed il russo. Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.
Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione che l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 6/10.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

La graduatoria di merito del vincitore e degli idonei, formata con osservanza delle vigenti disposizioni, sarà approvata con decreto rettorale, sotto condizione del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La nomina in prova e la contestuale immissione in servizio sarà disciplinata dall'art. 8 della legge n. 444/85.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti che abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1947, n. 3 (quale risulta integrato dall'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa i documenti in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, entro e non oltre quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto la prova orale.

I suddetti documenti dovranno essere esibiti a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato riformato o rivedibile;

g) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) certificato di residenza;

l) dichiarazione in data recente attestante, se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione delle lettere *i)* ed *l).*

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g),* devono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

A sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 11.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 12.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Art. 13.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Art. 14.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 gennaio 1986

p. *Il rettore*: GIUFFRÈ

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Napoli, addì 24 novembre 1986
Registro n. 79 Università, foglio n. 391

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta (botanica generale):

Struttura e funzioni della cellula vegetale.

Tessuti vegetali.

Struttura morfologica ed anatomica delle cormofite.

Adattamenti all'ambiente.

Seconda prova scritta (botanica sistematica):

Criteri attuali di tassonomia; le categorie sistematiche; il codice di nomenclatura botanica.

Principali schemi tassonomici ed evolutivi delle tracheofite.

Generalità, morfologica, riproduzione e tassonomina delle Pteridofite.

Generalità, morfologica, riproduzione e tassonomia delle Gimnosperme.

Generalità, morfologica, riproduzione e tassonomia delle Angiosperme.

Terza prova scritta (fisiologia vegetale):

Respirazione, fotosintesi, organicazione dell'azoto.

I terreni.

Assorbimento, trasporto e traspirazione nelle tracheofite.

Accrescimento, sviluppo e movimento nelle tracheofite.

Prova orale, sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni di amministrazione del patrimonio e contabilità generale.

Una prova di lingua a scelta del candidato tra l'inglese, il francese, il tedesco ed il russo.

ALLEGATO 2

Fac-simile
(da ricopiare su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi NAPOLI

Il sottoscritto ....
(le donne coniugate devono indicare nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito e il proprio nome), nato a
il (provincia di.)
via .... n. (c.a.p. .),
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore degli orti botanici universitari (settima qualifica funzionale), presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perché. (1);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di.

4) non ha riportato condanne penali; oppure ha riportato le seguenti condanne penali. ....
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio ... conseguito presso.
nell'anno

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:

7) non ha prestato servizi presso pubbliche amministrazioni; oppure: ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni nell'anno

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data,

Firma

(la firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali o per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio)

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettono di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

87A1710

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Concorso ad un posto di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 luglio 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, che ha istituito, a partire dal 1° novembre 1982, l'Università degli studi di L'Aquila;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Vista la tabella *B* annessa alla legge n. 590/1982 relativa all'organico del personale non docente dell'Università degli studi di L'Aquila dalla quale si evince, per la qualifica funzionale quarta una disponibilità di posti, ripartiti per aree funzionali e per profili anche tenendo conto delle unità lavorative da inquadrare ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 590/1982;

Vista la nota ministeriale n. 707 dell'11 luglio 1986 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire il concorso pubblico per la copertura in ruolo di un posto di agente tecnico, quarta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quarto livello retributivo funzionale presso la cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo agente tecnico.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 40 per cento.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo nello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta morale e civile;

6) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale si concorre;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Università dell'Aquila Servizio del personale Piazza Annunziata, 1 67100 L'Aquila, redatte su carta legale e firmata dagli interessati, dovranno pervenire a mezzo posta a questa Università, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;

b) la data e il luogo di nascita (i cittadini che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel punto 2) del precedente art. 3, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che diano diritto all'elevazione del limite di età o che consentano di prescindere dal limite stesso);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti e a loro carico;

f) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (segretario comunale, notaio).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

La commissione giudicatrice è costituita a norma dell'art. 3 del decreto interministeriale 2 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali secondo l'allegato programma.

Qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più edifici, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati, con provvedimento analogo a quello di nomina delle commissioni, appositi comitati composti da quattro unità del personale, con l'indicazione dei presidenti e dei relativi segretari, scelti tra il personale non docente dell'Università con qualifica non inferiore alla settima area funzionale amministrativo contabile.

Art. 7.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osservano le norme di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 ed inizieranno a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana.*

Del calendario delle prove verrà data notizia agli interessati.

Art. 8.

Esito delle prove

Le prove pratiche non si intenderanno superate se i candidati non otterranno, in ciascuna di esse, almeno una votazione di sei decimi.

Art. 9.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato le prove e che abbiano o intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa i documenti relativi, in originale o in copia autenticata perfettamente in regola nel tempo con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dalla data di superamento dell'ultima prova.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dai voti riportati nelle singole prove.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Università degli studi dell'Aquila Servizio del personale Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale del titolo prescritto dal presente art. 3, o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 aprile 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica italiana, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune o dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e condizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che siano stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva terrestri o alla capitaneria di porto se assegnati alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solamente i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui a numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme d'integrazione e modificazione.

Art. 14.

Nomina

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà inquadrato nel quarto livello retributivo funzionale con il trattamento economico iniziale di L. 4.500.000 annue lorde più le altre indennità previste dalla normativa in vigore.

Il vincitore del concorso verrà sottoposto ad un periodo di prova della durata di mesi sei, al termine del quale, se riconosciuto idoneo sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinunzia, decadenza o dimissioni, del vincitore l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altro candidato idoneo, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla locale delegazione regionale della Corte dei conti per la prescritta registrazione.

L'Aquila, addì 4 settembre 1986

Il rettore: SCHIPPA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 10 gennaio 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 21

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

...l... sottoscritt.. (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio), nat... a .... (provincia di..........................) il .... residente a............................ (provincia di ....) in via.. n. ...... c.a.p. ...., chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per esami, ad un posto di quarto livello retributivo funzionale - area funzionale tecnico-scientifica, per il profilo professionale di agente tecnico, presso la cattedra di patologia generale di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadin... italian...;

2) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di.......... .... (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver precedenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del titolo di studio di........................ .... conseguito in data .... presso........................;

5) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di..;

6) di aver prestato (o di non aver prestato) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto .... (3).

...l... sottoscritt... elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso in.. e solleva l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di mancato reperimento.

Data, ...

Firma .... (4)

Visto: si autentica la firma del sig.................................. (4).

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nel caso sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Uso e manutenzione dei principali strumenti del laboratorio biologico.

Varie metodiche di sterilizzazione.

Allestimento di colture cellulari in vitro.

Tecniche istologiche ed istochimiche; esame dei preparati a fresco colorazioni vitali, metodi di fissazione di tessuti e di altri materiali biologici, tecniche di colorazione.

Metodi di preparazione di tessuti, costituenti cellulari, fettine, omogenati di tessuti.

Impiego degli isotopi radioattivi in tecnologia e diagnostica di laboratorio.

Dosaggi radioimmunologici.

Uso dell'immunofluorescenza e dell'immunoperossidosi.

87A1709

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Diari delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti professionali, di istruzione magistrale e tecnici commerciali, con lingua d'insegnamento slovena.

Il sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia comunica che la prova scritta dei concorsi, per titoli ed esami, a due posti di preside negli istituti professionali con lingua d'insegnamento slovena, indetti con proprio decreto n. 448 del 27 febbraio 1985, avrà luogo il giorno 23 aprile 1987, alle ore 8, nei locali dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, piazza S. Antonio Nuovo, 6.

87A1930

Il sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia comunica che la prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a due posti di preside negli istituti magistrali con lingua d'insegnamento slovena, indetto con proprio decreto n. 406 del 22 febbraio 1985, avrà luogo il giorno 10 aprile 1987, alle ore 8, nei locali dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, piazza S. Antonio Nuovo, 6.

87A1931

Il sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia comunica che la prova scritta del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di preside negli istituti tecnici commerciali con lingua d'insegnamento slovena, indetto con proprio decreto n. 407 del 22 febbraio 1985 avrà luogo il giorno 27 marzo 1987, alle ore 9, nei locali dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, piazza S. Antonio Nuovo, 6.

87A1932

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

- un posto di dirigente sanitario;
- un posto di direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 3 del 10 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo dell'U.S.L. in Sulmona (L'Aquila).

87A1935

REGIONE CALABRIA

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia per il presidio ospedaliero di Oppido Mamertina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 30 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Taurianova (Reggio Calabria).

87A1937

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale VT/3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale VT/3, a:

- un posto di primario di ostetricia e ginecologia, a tempo pieno;
- un posto di primario di neurologia, a tempo pieno;
- un posto di primario di anatomia e istologia, a tempo pieno;
- un posto di primario di oculistica, a tempo pieno;
- un posto di primario di psichiatria, a tempo pieno;
- sei posti di tecnico di radiologia;
- quattro posti di vigilatrici d'infanzia;
- un posto di vigile sanitario;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia e istologia patologica, a tempo pieno;
- un posto di veterinario coadiutore;
- due posti di coadiutore sanitario organizzazione servizi sanitari di base - area di prevenzione e sanità pubblica;
- due posti di assistente medico - area prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 del 28 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Viterbo.

87A2032

Aumento, da sette a tredici, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi ad assistente medico presso l'unità sanitaria locale VT/3.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di assistente medico presso l'unità sanitaria locale VT/3, il numero dei posti è elevato da sette a tredici, l'aumento concerne:

- un posto per la divisione di cardiologia;
- un posto per il servizio di anatomia e istologia patologica, a tempo pieno;
- un posto per il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
- tre posti per il servizio di emodialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 del 28 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Viterbo.

87A2033

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di psicologo collaboratore per il servizio di igiene mentale presso l'unità sanitaria locale BA/17

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di psicologo collaboratore per il servizio di igiene mentale presso l'unità sanitaria locale BA/17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 5 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gioia del Colle (Bari).

87A1988

POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina, vacante presso il servizio di recupero e rieducazione funzionale e fisioterapia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

87A1938

ISTITUTO NEUROLOGICO «C. BESTA» DI MILANO

Concorso a tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

87A1934

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 55 del 7 marzo 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Azienda servizi municipalizzati di L'Aquila: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, recante: «Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 1987).

All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, in luogo delle parole: «di cui all'articolo 4-*bis* della legge 2 aprile 1986, n. 88, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20,», leggasi: «di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88,».

87A2094

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via *Monte Santo*
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ ***CAVA DEI TIRRENI (Salerno)***
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via *al Duomo*
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via *Amendola*, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. *Emanuele*, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43